

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 7598/2026
Roma, lì, 25/02/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 110/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		UP - 21/01/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	R.G.N. 36079/2025
MATILDE BRANCACCIO		
MARIO MORRA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. [redacted] nato a [redacted] il [redacted]
2. [redacted] nato a [redacted] il [redacted]

avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale
Gabriele Mazzotta, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata in
riferimento a entrambi ricorsi in punto di trattamento sanzionatorio e in riferimento
al ricorso di [redacted] anche in punto del beneficio della non menzione della
condanna. Rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato
la condanna di [redacted] e [redacted] in ordine ai delitti di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni (così riqualificata la condotta di cui al capo A in
origine contestata ai sensi dell'art. 629 cod. pen.) e di lesioni personali aggravate

Firmato Da: MARIA VESSICHELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 52034d5344780b68 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57dd78a4999b2ae
Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2



ex art. 585 cod. pen. dal nesso teleologico e dal fatto commesso da più persone riunite (capo B).

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati con separati atti a firma del comune difensore.

2.1. [REDACTED] deduce: difetto di motivazione rispetto ai motivi di appello, erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen., erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, erronea applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione della non menzione, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.

2.2. [REDACTED] formula analoghi motivi, rimarcando l'assenza di motivazione sul proprio apporto concorsuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di [REDACTED] è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio; quello di [REDACTED] è infondato.

2. Sono generici e manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso che contestano, sotto vari profili, la ritenuta responsabilità degli imputati per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

2.1. La sentenza di primo grado, integralmente recepita da quella di secondo grado, fonda l'affermazione di colpevolezza degli imputati non sulle dichiarazioni della persona offesa, bensì su altri elementi decisivi costituiti da: le dichiarazioni del testimone oculare, [REDACTED] il quale ha assistito all'aggressione ai danni del proprio datore di lavoro [REDACTED] e alla richiesta di pagamento di 5.000 euro; il certificato medico attestante le lesioni riportate dalla persona offesa.

I ricorrenti sostengono che la richiesta di 5.000 euro non sarebbe "afferente" a una minaccia, dimenticando che tale pretesa segue e si collega al pestaggio.

Le censure, mosse in ricorso, su attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa si appuntano su elementi irrilevanti, senza cogliere le ragioni della decisione.

2.2. È palesemente destituita di fondamento la tesi coltivata nel ricorso di [REDACTED] il quale, nel proclamarsi estraneo al delitto di lesioni personali, riconosce di aver bloccato [REDACTED] per impedirgli di aiutare [REDACTED] mentre era aggredito da [REDACTED]



La condotta realizza, indiscutibilmente, un apporto materiale all'azione criminosa perpetrata dal complice.

L'evidenza della conclusione non richiede alcun impegno motivazionale, rendendo sufficiente il richiamo alla sentenza di primo grado.

Invero secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 – 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 dep. 2017, Salamone, Rv. 268972).

3. Il motivo, comune ai due ricorrenti, con il quale si lamenta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. è intrinsecamente generico, poiché, a fronte di una violenta condotta lesiva volta ad ottenere dalla vittima la consegna di 5.000,00 euro e apprezzata in termini di gravità dal [REDACTED] di merito, non viene spiegato in forza di quali elementi, in concreto sussistenti, i fatti sarebbero riconducibili nell'alveo dell'art. 131-*bis* cod. pen.

4. I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio sono parzialmente fondati solo per la posizione di [REDACTED]

4.1. È infondata la censura che si appunta sulla determinazione della pena stabilita per il reato più grave.

A differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, la pena base (anche se non specificato) è ovviamente quella del reato più grave di lesioni personali aggravate e si assesta in prossimità del minimo edittale, per entrambi gli imputati, con una lievissima differenza (nove mesi di reclusione per [REDACTED] e otto mesi per [REDACTED] che va letta in relazione al diverso apporto concorsuale prestato da ognuno di essi.

4.2. È invece fondata la doglianza, proposta nell'interesse di [REDACTED] sulla misura dell'aumento applicato a titolo di continuazione per il reato satellite di cui all'art. 393 cod. pen.

In questo caso la differenza di pena tra i coimputati è significativa (tre mesi per [REDACTED] e un mese per [REDACTED] ma nessuna giustificazione viene fornita al riguardo, nonostante la discrasia fosse stata evidenziata con uno specifico motivo di appello.

4.3. È altresì fondata la censura sollevata da [REDACTED] in merito all'assenza di motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della non



menzione, già formulata in sede di appello, tenuto conto che il Tribunale, pur riconoscendo l'imputato meritevole "dei benefici di legge in ragione dell'entità della pena e dello stato di incensuratezza" (cfr. pag. 11 sentenza di primo grado), si era limitato ad applicare, in dispositivo, soltanto il beneficio della sospensione condizionale della pena, dimenticando la non menzione.

4.4. Infine la doglianza sul diniego, a [REDACTED] delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del [REDACTED] di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ravvisati, nella specie, nei precedenti penali dell'imputato.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'esistenza di precedenti condanne può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche anche quando il [REDACTED] sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, s., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460 - 01).

5. Va chiarito che non risulta maturato il termine massimo di prescrizione dei reati, pari a sette anni e sei mesi, cui si aggiungono i periodi di sospensione di seguito specificati.

5.1. A detto fine va chiarito che i fatti, commessi il 28 settembre 2017, ricadono nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale disegnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, Polichetti secondo cui: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».

Opera pertanto la seguente normativa:

- art. 159, comma secondo, cod. pen.: il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della



sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

- art. 159, comma terzo, cod. pen.: i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.;

- art. 159, comma quarto: se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

5.2. In ragione del presente annullamento nei confronti di [REDACTED] occorre esaminare il dettato del terzo comma del citato art. 159 cod. pen., per valutarne ambito e limiti di applicazione.

Esso fa riferimento ai "periodi di sospensione di cui al secondo comma", dunque a situazioni nelle quali, almeno in prima battuta, la prescrizione è rimasta effettivamente sospesa in ragione della condanna dell'imputato. Rispetto a tali ipotesi il comma in rassegna stabilisce che quando, nei successivi gradi di giudizio, "cada" l'affermazione di responsabilità, anche i periodi di tempo, in precedenza rimasti sospesi, debbano essere calcolati ai fini della prescrizione.

Ricorre una sorta di causa sopravvenuta di perdita dell'efficacia sospensiva dei periodi in questione, che però opera solo ed esclusivamente quando l'annullamento concerne l'affermazione di responsabilità e non anche il trattamento sanzionatorio.

Va pertanto affermato il principio per cui, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 — cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 —, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, devono essere computati anche i periodi di sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente *ratione temporis*, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli la sentenza di condanna nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.

5.3. Il presente annullamento, nei confronti di [REDACTED] riguarda soltanto l'aumento operato a titolo di continuazione e il beneficio della non menzione e, pertanto, vanno computate, oltre alla sospensione "fissa" di 64 giorni per rinvio dell'udienza del 7 aprile 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03), le sospensioni previste dalla legge n. 103 del 2017 pari a: un anno e sei mesi (ex art. 159, comma secondo, n. 1 cod. pen., poiché dal 18 giugno 2022 al 16 aprile 2025 decorre un periodo superiore ad esso); 190 giorni



dal 15 luglio 2025 (termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado) sino alla data odierna (ex art. 159, comma secondo, n. 2 cod. pen.).

I medesimi periodi di sospensione operano, a maggior ragione, rispetto alla posizione di [REDACTED] il cui ricorso viene rigettato.

La data di prescrizione va pertanto fissata al 7 dicembre 2026 (fatti commessi il 28 settembre 2017 + 7 anni e 6 mesi = 28 marzo 2025 + 64 giorni + un anno e sei mesi + 190 giorni).

La pronuncia della presente sentenza rende definitiva la condanna di [REDACTED] e fa scendere il giudicato sulla affermazione di responsabilità di [REDACTED] impedendo l'ulteriore decorso del termine prescrizionale.

6. Conseguie che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [REDACTED] limitatamente ai punti concernenti l'entità della pena e il beneficio della non menzione.

Al rigetto del ricorso di [REDACTED] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il riferimento alle condizioni di salute della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso di tale imputato.

Rigetta il ricorso di [REDACTED] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 21/01/2026

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente
Maria Vessichelli

